

1993 - Costituzione di Alberto Caracciolo - Roma - Ed. 1993

SENATO DELLA REPUBBLICA

XI LEGISLATURA

N. 1531

DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa del senatore PUTIGNANO

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 30 SETTEMBRE 1993

Istituzione del *bonus* fiscale
e nuove disposizioni sulle deduzioni di spesa

INDICE

Relazione	Pag. 3
Disegno di legge	» 14

ONOREVOLI SENATORI. - Il sistema tributario italiano ha raggiunto un così elevato indice di farraginosità da creare notevoli dubbi circa il rispetto da parte del contribuente degli obblighi previsti dal dettato normativo e, di conseguenza, una situazione di assoluta incertezza a proposito della quantità di denaro che affluirà nelle casse dello Stato.

L'evasione fiscale ha ormai raggiunto in Italia livelli elevatissimi: secondo uno studio elaborato da *Il Sole 24 Ore del lunedì* (1) per le categorie del commercio, dei servizi e delle attività professionali, i ricavi non dichiarati al fisco nel quinquennio 1983/87 ammontano mediamente ad un cifra superiore ai 200.000 miliardi annui.

È presumibile che neanche la istituzione della *minimum tax* porterà quei risultati positivi che il legislatore aveva sperato. Infatti, gli effetti determinati dalla creazione della *minimum tax* sono ad oggi i seguenti. A seguito della possibilità prevista dall'articolo 11 del decreto-legge 19 settembre 1992, n. 384, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 novembre 1992, n. 438, di esonero per i soggetti che non raggiungono i guadagni presunti, sono state presentate numerose domande di esonero da contribuenti cosiddetti «marginali». Il rischio è quello che le commissioni che dovranno accertare il fondamento delle richieste di esenzione giungano alla decisione finale in tempi molto lunghi; che si determini un sovraccarico di lavoro per gli uffici finanziari e, probabilmente, che ci sia anche un aumento del contenzioso in quanto contro la decisione sfavorevole il contribuente potrà inoltrare ricorso al TAR. Oltre a questo si stanno registrando numerose cancellazioni di partita IVA.

(1) Dati dell'Anagrafe tributaria.

È diventata, quindi, essenziale una riforma che porti ad un sistema tributario veramente funzionale e che abbia anche la capacità di far emergere nuova materia imponibile, attenuando la conflittualità tra cittadino e fisco.

Un primo passo verso tale riforma può essere costituito dal presente disegno di legge, ispirato non più o non solo ad una logica sanzionatoria ma caratterizzato da una maggiore disponibilità a riconoscere al cittadino-contribuente nuove spese deducibili dal proprio reddito.

Si propone dunque, di modificare la disciplina degli oneri deducibili prevista dall'articolo 10 del testo unico delle imposte sui redditi, approvati con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, da ultimo modificato dall'articolo 10 del citato decreto-legge n. 384 del 1992.

Con il nuovo sistema il contribuente sarà tenuto a certificare nella dichiarazione dei redditi tutte le spese, per l'acquisto dei beni e servizi, sostenute durante il periodo di imposta al quale la dichiarazione si riferisce. Sarà tenuto a produrre tale certificazione per poter usufruire del cosiddetto «bonus fiscale», vale a dire una detrazione, pari al 10 per cento delle spese sopportate e per le quali il contribuente ha presentato la certificazione, dall'imposta netta dovuta. L'importo massimo, però, delle spese documentate non potrà superare il reddito netto dichiarato nel periodo di imposta, sommato agli eventuali ulteriori redditi esenti o soggetti a ritenuta alla fonte.

In questo modo il cittadino acquirente di qualsiasi bene o servizio si sentirà obbligato, in virtù dell'unica deducibilità fiscale, a richiedere lo scontrino fiscale, la ricevuta fiscale o la fattura. Questo determinerà un conflitto di interessi tra le parti, conflitto

XI LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

che farà emergere redditi che oggi rimangono nascosti. Tale situazione si ripercuoterà anche nei rapporti tra imprese, le quali, per questioni contabili e fiscali, saranno costrette a fatturare la totalità degli acquisti di merci o materie prime per supportare contabilmente le entrate relative e quindi a dichiarare il giusto valore aggiunto.

Pertanto il *bonus* fiscale, e cioè la detrazione concessa ai contribuenti, non costituirà una minor entrata per lo Stato, ma al contrario farà affiorare una maggiore base impositiva sia ai fini delle imposte dirette che delle imposte indirette. Prevedere a quanto ammonteranno le entrate per lo Stato è certamente difficile, ma se è vero che la evasione in Italia è di 200.000 miliardi di lire annue, secondo quanto riportato da *Il Sole 24 Ore*, la normativa che qui si propone apporterebbe nuova materia imponibile in una percentuale circa del 50 per cento in più, con riflessi sensibilmente positivi sul fronte delle entrate dirette ed indirette, ma anche di quelle contributive, derivanti da quelle attività la cui contribuzione previdenziale individuale è correlata alla redditività della attività economica (artigiani, commercianti e liberi professionisti).

L'articolo 1 al comma 1 sancisce l'istituzione del *bonus* fiscale ed al comma 2 chiarisce le sue caratteristiche: è una detrazione dall'imposta netta dovuta pari al 10 per cento delle spese effettuate nel periodo di imposta e delle quali è presentata una certificazione, spese che possono essere state sostenute dal dichiarante o dai familiari a suo carico.

L'articolo 2 prevede l'obbligo per i contribuenti di richiedere la certificazione attestante la spesa. È concessa, inoltre, la possibilità di usufruire del *bonus* anche a quei soggetti possessori di redditi esenti o soggetti a ritenuta alla fonte o titolari solo di redditi di lavoro dipendente o di pensione, i quali dovranno, in questo caso, presentare la dichiarazione annuale con la certificazione delle spese sostenute. Per tale motivo, i soggetti che corrispondono a persone fisiche somme o valori esenti o soggetti a ritenuta alla fonte devono rilasciare una certificazione che attesti l'am-

montare delle somme corrisposte e delle ritenute operate.

L'articolo 3 delega al Ministro delle finanze il compito di classificare per categorie le spese, utili ai fini della determinazione del *bonus*, di stabilire nel dettaglio le spese appartenenti a ciascuna categoria, le caratteristiche dei documenti di spesa e degli apparecchi misuratori fiscali ed il tipo di dichiarazione per i soggetti oggi esonerati dalla presentazione della dichiarazione che si potranno avvalere del *bonus*.

L'articolo 4 sancisce un principio importante: l'importo delle spese documentate non potrà superare il reddito netto dichiarato nel periodo di imposta.

L'articolo 5 stabilisce che i contributi obbligatori previdenziali ed assistenziali per i lavoratori autonomi saranno considerati costi ai fini della determinazione del reddito di impresa, arti o professioni.

L'articolo 6 abroga sia il già menzionato articolo 11 del decreto-legge n. 384 del 1992, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 438 del 1992, istitutivo della *minimum tax*, sia l'articolo 10 del citato testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica n. 917 del 1986, e successive modificazioni, che stabilisce nell'attuale normativa il meccanismo degli oneri deducibili.

L'articolo 7, in correlazione all'obbligo sancito dall'articolo 2 per i contribuenti di richiedere la certificazione attestante la spesa, equipara le pene previste per i soggetti acquirenti a quelle previste per coloro che sono tenuti alla emissione dello scontrino o della ricevuta.

L'articolo 8 stabilisce che gli adempimenti relativi alla dichiarazione dei redditi, ma soprattutto la verifica delle certificazioni dei documenti di spesa, potranno essere assolti da centri autorizzati di assistenza fiscale (CAAF) o da dottori commercialisti e ragionieri iscritti nei rispettivi albi professionali.

I calcoli che seguono, per i quali si è tenuto conto dei dati riportati nelle tabelle pubblicate dal Ministero delle finanze contenenti i redditi dichiarati nel 1990 ed i 200.000 miliardi di lire di ricavi evasi, nel medesimo periodo di imposta, dimostrano come le maggiori entrate per lo Stato ammonterebbero a circa lire 40.000 miliardi.

XI LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

QUADRO ENTRATE CON LA NORMATIVA IN VIGORE

(i valori sono espressi in miliardi)

1 - Imponibile IRPEF (2)	L.	499.433	
1a - Imposta IRPEF corrispondente (2)			L. 91.898
2 - Imponibile IRPEG (3)	»	59.716	
2a - Imposta IRPEG corrispondente (3)			» 14.091
			<u> </u>
TOTALE ENTRATE IRPEF E IRPEG ...	L.		<u><u>105.989</u></u>

QUADRO ENTRATE CON LA NUOVA NORMATIVA CHE SI PROPONE

(i valori sono espressi in miliardi)

IRPEF

Imponibile IRPEF in miliardi	L.	499.433	
Imposta IRPEF corrispondente			L. 91.898
Recupero a tassazione oneri deducibili articolo 10 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica n. 917 del 1986 al netto delle eccedenze per perdite e contributi obbligatori: 33.838.216 - 10.726.283 (4)	»	23.110	
Imposta IRPEF corrispondente agli oneri deducibili (5)			» 3.884
			<u> </u>
TOTALE REDDITO IMPONIBILE ...	L.	522.543	
			<u> </u>
TOTALE IMPOSTA ...	L.		<u><u>95.782</u></u>
			<u> </u>
Maggiore imponibile denunciato (6) col nuovo sistema al netto dei contributi obbligatori calcolati nella misura del 16,75 per cento di lire 135.000, pari a lire 19.368	L.	115.632	
Imposta corrispondente maggiore imponibile (7)			L. 21.276
			<u> </u>
TOTALE IMPONIBILE IRPEF ...	L.	638.575	
			<u> </u>
TOTALE ENTRATE IRPEF ...	L.		<u><u>117.058</u></u>

IRPEG

Imponibile IRPEG	L.	59.716	
Imposta IRPEG corrispondente			L. 14.091
Maggiore imponibile denunciato col nuovo sistema ..	»	65.000	
Imposta corrispondente maggiore imponibile (8)			» 15.340
			<u> </u>
TOTALE IMPONIBILE IRPEG ...	L.	124.716	
			<u> </u>
TOTALE ENTRATE IRPEG ...	L.		<u><u>29.431</u></u>
			<u> </u>
TOTALE ENTRATE IRPEG E IRPEF ...	L.		<u><u>146.489</u></u>

XI LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

QUANTIFICAZIONE DEL BONUS

Imponibile IRPEF	L.	638.575	
Meno le imposte (IRPEF e ILOR) rivenienti dalla nuova normativa (117.058 + 28.628) (9)	»	145.686	
REDDITO NETTO SPENDIBILE	L.	492.889	
Redditi esenti o soggetti a ritenuta alla fonte (10)	»	103.395	
Totale	»	596.284	
Meno 20 per cento di 596.284 (propensione media al risparmio) (11)	»	119.257	
Restano	L.	477.027	
Bonus fiscale corrispondente			L. 47.702

QUADRO ECONOMICO COMPARATIVO
(elaborato sui dati del 1989 espressi in miliardi)

NORMATIVA VIGENTE

Entrate IRPEF	L.	91.898	
Entrate IRPEG	»	14.091	
Entrate ILOR (12)	»	20.972	
Entrate IVA (12)	»	62.046	
TOTALE ENTRATE ...			L. 189.007

NORMATIVA CHE SI PROPONE

Entrate IRPEF (13)	L.	69.356	
Entrate IRPEG	»	29.431	
Entrate ILOR (stimate con interpolazione lineare) (9) »		28.628	
IVA (calcolata con aliquota media del 10 per cento sul maggiore imponibile di 200.000 miliardi)	»	82.046	
TOTALE ENTRATE ...			L. 209.461
DIFFERENZA POSITIVA ...			L. 20.454

Maggiori entrate da contributi previdenziali e contributo Servizio sanitario nazionale (tassa salute) calcolato sul maggiore reddito di lire 115.632 miliardi di lavoro autonomo nella misura media del 16,75 per cento

L. 19.368

TOTALE GENERALE MAGGIORI ENTRATE ... L. **39.822**

XI LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

NOTE ESPLICATIVE

I dati elaborati sono stati attinti dalle fonti ufficiali di seguito menzionate.

- (1) Elaborazione de *Il Sole 24 Ore del lunedì* su dati dell'Anagrafe tributaria.
- (2) Ministero delle finanze - Analisi delle dichiarazioni dei redditi delle persone fisiche presentate nell'anno 1990.

TABELLA A

DISTRIBUZIONE DEL REDDITO IMPONIBILE NELL'ANNO 1989

CLASSI (milioni)	FREQUENZA	%	AMMONTARE (milioni)	%	VALORE MEDIO (milioni)
Fino a 1	1.015.163	3,71	553.445	0,11	0,55
da 1 a 3	1.088.320	3,98	2.097.714	0,42	1,93
» 3 » 5	990.961	3,63	3.985.461	0,80	4,02
» 5 » 10	5.741.123	21,01	41.747.660	8,36	7,27
» 10 » 15	3.957.870	14,48	49.699.650	9,95	12,56
» 15 » 20	5.052.901	18,49	88.562.589	17,73	17,53
» 20 » 30	6.353.165	23,25	153.324.715	30,70	24,13
» 30 » 40	1.724.864	6,31	58.359.545	11,69	33,83
» 40 » 50	540.872	1,98	23.967.198	4,80	44,31
oltre 50	864.141	3,16	77.135.795	15,44	89,26
TOTALE . . .	27.329.380	100,00	499.433.773	100,00	18,27

TABELLA B

DISTRIBUZIONE DELL'IMPOSTA NETTA NELLA DICHIARAZIONE
DELL'ANNO 1989

CLASSI (milioni)	FREQUENZA	%	AMMONTARE (milioni)	%	VALORE MEDIO (milioni)
Fino a 5	4.077.975	18,41	683.170	0,70	0,17
da 5 a 1	1.577.701	7,13	1.167.830	1,27	0,74
» 1 » 2	2.889.488	13,05	4.403.830	4,79	1,52
» 2 » 3	3.550.871	16,04	8.904.824	9,69	2,51
» 3 » 4	3.034.832	13,71	10.552.548	11,48	3,48
» 4 » 5	2.138.644	9,66	9.551.548	10,39	4,47
» 5 » 6	1.320.923	5,97	7.208.026	7,84	5,46
» 6 » 7	775.660	3,50	5.016.700	5,46	6,47
» 7 » 9	945.754	4,27	7.473.738	8,13	7,90
oltre 9	1.829.533	8,26	36.935.885	40,21	20,19
TOTALE . . .	22.141.381	100,00	91.898.044	100,00	4,15

XI LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

(3) Dati pubblicati dal Ministero delle finanze relativi alle dichiarazioni dei redditi delle persone giuridiche presentate nel 1989:

TABELLA C

SINTESI

**RIEPILOGO COMPARATIVO PER REDDITO IMPONIBILE IRPEG
TOTALE SOCIETÀ ED ENTI**

	1987	1988
Reddito imponibile IRPEG		
Frequenze	217.793	226.007
Ammontare	49.101	59.716
Valore medio	225,4	264,2
Imponibile soggetto aliquota agevolata		
Frequenze	24.428	24.794
Ammontare	2.458	2.573
Valore medio	100,6	103,8
Imponibile soggetto aliquota non agevolata		
Frequenze	194.490	202.675
Ammontare	46.643	57.145
Valore medio	239,8	282,0
Ammontare espresso in miliardi.		
Valore medio espresso in milioni.		

XI LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Segue: nota (3)

TABELLA D

RIEPILOGO COMPARATIVO PER VARIABILI DELL'IMPOSTA IRPEG
TOTALE SOCIETÀ ED ENTI

	1987	1988
Imposta corrispondente al reddito imponibile		
Frequenze	217.221	225.482
Ammontare	17.240	21.043
Valore medio	79,4	93,3
Totale ritenute e crediti		
Frequenze	207.687	225.379
Ammontare	8.851	10.187
Valore medio	42,6	45,2
IRPEG dovuta		
Frequenze	295.076	208.216
Ammontare	8.563	14.091
Valore medio	29,0	67,7
Acconto IRPEG versato		
Frequenze	143.853	153.987
Ammontare	8.940	9.499
Valore medio	62,1	61,7
Saldo IRPEG versato		
Frequenze	157.781	156.033
Ammontare	3.668	5.221
Valore medio	23,2	33,5
IRPEG da rimborsare		
Frequenze	114.914	145.758
Ammontare	4.154	3.782
Valore medio	36,1	25,9
IRPEG a ruolo		
Frequenze	15.272	15.705
Ammontare	108	85
Valore medio	7,1	5,4

Ammontare espresso in miliardi.

Valore medio espresso in milioni.

XI LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

(4) Valore calcolato in base alla differenza tra oneri deducibili totali (lire 33.836.216) e oneri obbligatori (lire 10.726.283) nell'anno 1989 (vedi Tabella E)

TABELLA E

DISTRIBUZIONE DELL'AMMONTARE DEGLI ONERI DEDUCIBILI
SUL TOTALE DEI DICHIARANTI IN RELAZIONE
AL REDDITO COMPLESSIVO NELL'ANNO 1989
(milioni di lire)

CLASSI DI REDDITO	NUMERO TOTALE DICHIARANTI	REDDITO COMPLESSIVO	TOTALE ONERI DEDUCIBILI	ECCEDENZA DI PERDITE	ONERI E/O ECCEDENZE INCAPIENTI	REDDITO IMPONIBILE
FINO A -8	100.802	-2.560.190	192.517	132.258	324.565	564
-2 0	35.712	-28.801	34.816	12.425	47.138	70
ZERO	38.069		38.982	1.421	40.180	1.352
0 3	2.071.067	2.611.479	980.298	46.288	471.376	2.069.339
3 4	420.462	1.473.535	263.089	16.366	44.537	1.243.416
4 5	435.940	1.965.479	322.645	20.485	38.103	1.665.381
5 6	480.740	2.670.149	347.102	17.283	29.372	2.340.518
6 7	2.137.743	13.720.272	568.156	20.289	28.975	13.166.706
7 9	2.113.184	16.674.839	1.195.197	47.913	47.309	15.493.062
9 11	1.464.682	14.612.498	1.374.376	44.622	37.746	13.246.189
11 13	1.641.623	19.739.284	1.572.072	44.215	29.693	18.168.558
13 15	1.606.952	22.514.322	1.409.742	35.925	22.034	21.106.796
15 17	1.919.849	30.788.984	1.499.349	33.634	19.273	29.293.224
17 19	2.105.452	37.889.177	1.605.701	31.451	14.680	36.284.034
19 22	2.833.189	57.983.641	2.443.108	40.381	17.644	55.547.727
22 25	2.306.206	54.037.939	2.330.180	33.711	13.014	51.719.690
25 30	2.510.552	68.434.293	3.262.767	49.421	18.155	65.199.313
30 35	1.316.737	42.398.736	2.422.529	38.791	12.536	40.011.281
35 40	656.187	24.447.890	1.734.178	28.722	8.545	22.754.731
40 50	637.400	28.243.304	2.368.911	40.034	9.222	25.961.867
50 60	322.253	17.583.148	1.607.333	29.137	8.024	16.062.156
60 80	328.318	22.531.942	2.107.575	37.340	8.022	20.597.782
80 100	155.350	13.799.435	1.261.152	21.979	3.020	12.699.503
100 125	92.475	10.261.656	921.096	17.342	8.963	9.528.780
125 150	45.379	6.180.126	543.226	11.202	1.987	5.797.121
150 175	25.790	4.162.391	359.678	7.024	820	3.933.483
175 200	15.535	2.898.218	238.927	6.882	468	2.772.515
200 250	17.029	3.777.846	296.915	5.523	162	3.665.032
250 300	8.600	2.344.298	169.673	5.164	392	2.309.431
300 350	4.828	1.557.731	107.246	3.549	47	1.547.408
350 400	2.850	1.063.641	67.493	2.867	230	1.069.934
400 450	1.766	748.963	46.054	1.485	64	764.217
450 500	1.236	584.566	34.064	1.657	3	598.382
500 550	842	440.766	23.753	1.063	32	456.033
OLTRE 550	2.630	2.175.681	86.318	1.006		2.358.178
TOTALE	27.857.429	527.727.238	33.836.216	888.864	1.306.332	499.433.773

XI LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

(5) Il calcolo dell'imposta corrispondente agli oneri deducibili è stato fatto applicando l'aliquota percentuale ottenuta dal rapporto tra l'imposta IRPEF totale (91.898) e l'imponibile IRPEF totale (499.433).


(6) La distribuzione della massa imponibile di 200.000 miliardi, da recuperare a tassazione col nuovo sistema fiscale, è stata attribuita in misura proporzionale:

- per il 67,5% ai redditi di lavoro autonomo;
- per il 32,5% ai redditi delle persone giuridiche.

Tale ripartizione è stata determinata detraendo dall'imponibile IRPEF complessivo (499.433 miliardi circa) la percentuale dei redditi attribuibili ai lavoratori dipendenti (75%, vedi Tabella F) e quindi proporzionando successivamente tale massa (124.858) al totale degli imponibili IRPEF + IRPEG dell'anno 1989 (184.574 miliardi). Quindi $184.574 : 100 = 124.858 : X$; dove X (percentuale redditi da lavoro autonomo) è uguale a 76,5% circa.

Successivamente, con un calcolo sopra cento, e valutando la incidenza percentuale, pari al 16,75%, degli oneri obbligatori per i lavoratori autonomi, è stato determinato il reddito imponibile ai fini IRPEF ($135.000 : 116,75 \times 100 = 115.632$).

ANALISI DEI REDDITI DELLE PERSONE FISICHE SUDDIVISI PER CATEGORIE OMOGENEE DI CONTRIBUENTI
TABELLA F - Composizione percentuale del reddito medio complessivo di tutti i contribuenti



XI LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

(7) Il calcolo dell'imposta corrispondente all'IRPEF è stato fatto applicando la aliquota percentuale ottenuta dal rapporto tra l'imposta IRPEF totale (91.898) e l'imponibile totale IRPEF (499.433).

(8) L'imposta è stata ricavata dal rapporto tra l'imposta Irpeg totale (14.091) e l'imponibile Irpeg totale (59.716).

(9) Il valore presunto della nuova entrata ILOR è stato ricavato applicando lo stesso rapporto esistente tra il totale degli imponibili IRPEF + IRPEG dell'anno 1989 (499.433 + 59.716) ed il valore dell'entrata ILOR dello stesso anno (20.972). Quindi $559.149 : 20.972 = 736.291 \cdot X$, dove X (entrate ILOR nuova normativa) è uguale a 28.628.

(10) Il valore è stato ottenuto dalla somma dei dati relativi al 1989, forniti da Ministero del tesoro, Ministero dell'interno, Servizio del bilancio del Senato, tabella riepilogativa dei redditi esenti o soggetti a ritenuta alla fonte.

Dati relativi all'anno 1989 espressi in miliardi,

INAIL

Rendite per invalidità permanenti da infortunio L. 5.891

INPS

Pensioni sociali L. 2.740

Ministero Interno

Invalidi civili L. 1.016

Sordomun » 24

Ciechi » 118

Tesoro

Pensioni di guerra L. 2.389

Interessi maturati da privati

Depositi bancari L. 28.067

BOT » 28.261

CCT » 20.322

BTP ed altri titoli di Stato » 11.490

Altri titoli medio e lungo termine » 5.077

TOTALE L. 103.395

XI LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

- (11) Banca d'Italia - Assemblea Generale dei Partecipanti - propensione media al risparmio 20%.
- (12) Dati relativi al 1989 pubblicati su «Supplemento della Rivista Tributi» n. 9 - settembre 1992:

ENTRATE TRIBUTARIE ERARIALI (CONSUNTIVO 1988-1989)

TRIBUTI	1988	1989
Imposta sul patrimonio e sul reddito	146.829	169.334
Irpef	92.777,1	101.767,7
Irpeg	14.452,7	18.447,2
Imposta locale sui redditi (Ilor)	17.148,6	20.972,7
Imposta sostitutiva	18.514,1	23.526,6
Ritenuta su utili persone giuridiche	1.801,0	2.172,6
Ritenute sui redditi da capitale diversi da dividendi, eccetera	122,6	171,7
Altre entrate	2.013,8	2.275,9
Tasse ed imposte sugli affari	78.534,9	86.468,1
Imposte sul valore aggiunto (IVA)	55.911,1	62.046,1
Imposta di registro	3.817,3	4.133,3
Imposta di bollo	4.232,9	4.216,2
Tasse sulle concessioni governative	2.922,4	3.871,8
Tasse automobilistiche addizionale 5%	1.506,7	1.622,5
Diritti erariali spettacoli e scommessa	268,5	288,6
Imposta erariale su atti P.R.A.	379,8	409,7
Imposta sulle assicurazioni	2.500,1	2.669,8
Imposta ipotecaria	677,1	783,2
Canone abbonamento radio e TV	1.782,4	1.314,2
Soprattassa su auto a motore diesel	1.655,7	1.655,7
Imposte accessorie	680,1	575,3
Altre entrate	2.200,8	2.882,6
Imposte produz., sui consumi e dogane	27.627,2	29.515,6
Imposte di fabbricazione:		
Olii minerali - Spiriti - Birra - Zucchero - Gas in-		
condensabili	25.487,4	26.364,5
Imposta sull'energia elettrica	288,0	513,6
Imposta consumo gas metano uso combustibile	478,6	1.115,1
Imposta sul consumo di caffè	128,1	130,3
Importi compensativi monetari	40,8	4,1
Sovrimposte di confine	866,5	976,7
Altre imposte	385,8	411,3
Monopoli	5.779,8	6.194,5
Lotto, lotterie e altre attività di giuoco	213,9	2.563,1

- (13) Valore ottenuto dalla differenza tra il totale imponibile IRPEF (117.058) e l'ammontare del *bonus* (47.702).

DISEGNO DI LEGGE
—

Art. 1.

1. A decorrere dal 1° gennaio 1994 è istituito il *bonus* fiscale.

2. Il *bonus* fiscale consiste in una detrazione dalla imposta netta pari al 10 per cento delle spese sostenute nel periodo d'imposta per gli acquisti di beni e servizi effettuati direttamente dal dichiarante o dai familiari a suo carico.

Art. 2.

1. I contribuenti sono obbligati a richiedere per qualsiasi acquisto la certificazione attestante le spese.

2. Le persone fisiche obbligate alla dichiarazione dei redditi ai sensi dell'articolo 1 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e successive modificazioni, sono tenute a certificare ed indicare per categorie le spese sostenute.

3. Il *bonus* fiscale può anche essere concesso ai possessori di redditi di cui alle lettere *b)*, *c)*, *d)*, ed *e)* del quarto comma dell'articolo 1 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e successive modificazioni, i quali, ancorchè esonerati, hanno facoltà di presentare la dichiarazione annuale.

4. I soggetti che corrispondono a persone fisiche somme o valori esenti o soggetti a ritenuta alla fonte devono rilasciare certificazione attestante l'ammontare delle somme corrisposte e delle ritenute operate.

Art. 3.

1. Le spese utili ai fini della determinazione del *bonus* fiscale vengono classificate per categorie.

2. Con decreto del Ministro delle finanze verranno definite le categorie e, nel dettaglio, le spese appartenenti a ciascuna di esse, le caratteristiche dei documenti di spesa e degli apparecchi misuratori fiscali, il tipo di dichiarazione per i soggetti di cui al comma 3 dell'articolo 2.

Art. 4.

1. L'importo massimo delle spese documentate, ai fini del *bonus* fiscale, non può superare il reddito netto dichiarato nel periodo d'imposta, ovvero il totale ottenuto dalla somma tra il reddito al netto delle imposte e gli ulteriori redditi di cui al comma 3 dell'articolo 2.

Art. 5.

1. I contributi obbligatori previdenziali ed assistenziali per i lavoratori autonomi sono considerati costi ai fini della determinazione del reddito d'impresa, arti o professioni.

2. All'articolo 64 del testo unico delle imposte sui redditi approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, dopo il comma 4 è aggiunto il seguente:

«4-bis. I contributi obbligatori individuali versati agli enti previdenziali ed assistenziali sono deducibili dal reddito di impresa secondo il principio della competenza».

3. Il comma 1 dell'articolo 50 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, è sostituito dal seguente:

«1. Il reddito derivante dall'esercizio di arti e professioni è costituito dalla differenza tra l'ammontare dei compensi in denaro o in natura percepiti nel periodo d'imposta, anche sotto forma di partecipazione agli utili, e quello delle spese sostenute nel periodo stesso nell'esercizio dell'arte o della professione, salvo quanto stabilito nei successivi commi. I compensi sono compu-

